REGOLAMENTO DELL'ACCADEMIA MEDICO-CHIRURGICA DI FERRARA

Accademia medico-chirurgica

5

REGOLAMENTO

DELL'

ACCADEMIA

MEDICO-CHIRURGICA

di Ferrara

FERRARA

Domenico Taddei, Tipi Pomatelli.

1841.

Pubblicato il giorno 25 Settembre 1841.

SEZIONE PRIMA.

DELL' ACCADEMIA IN GENERALE.

CAPITOLO I.

Del Corpo Accademico.

§. 1.

L' Accademia Medico-Chirurgica di Ferrara ha per oggetto lo studio e l' incremento delle Scienze Naturali, e più particolarmente della Medicina e della Chirurgia.

§. 2.

È divisa in tre classi; la prima comprende gli *Accademici Attivi*, la seconda gli *Onorarj*, la terza i *Corrispondenti*.

§. 3.

Non potrà appartenere ad alcuna di esse chi non abbia ottenuto la laurea in Medicina, o in Chirurgia, oppure la matricola di libero esercizio in Zoojatria od in alta Farmacia in una delle più celebri Università.

Richiedesi ancora ch' egli sia scevro da ogni macchia sotto il triplice aspetto religioso, morale e politico; nè potrà essere proclamato Accademico, nè

quindi inscritto nei nostri Elenchi se non dietro l'approvazione dell' Em. Sig. Cardinale Cancelliere di questa Università.

§. 4.

L' Accademia avrà un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Pro-Segretario, due Revisori, due Redattori, una Commissione Amministrativa, ed un Consiglio di Censori.

§. 5.

Avrà un Archivio ed una collezione di libri. Il primo comprenderà le memorie e gli articoli manoscritti siano de' Socj Attivi, siano degli Onorarj e dei Corrispondenti, e tutte le altre carte che all' Accademia appartengono: la seconda comprenderà le opere che verranno offerte, o che saranno, comunque, acquistate. L' uno e l' altra saranno custoditi nel luogo di Residenza dal Pro-Segretario.

§. 6.

L' anno Accademico durerà lo spazio di dodici mesi incominciando dal Gennajo.

CAPITOLO II.

Del Presidente, e del Vice-Presidente.

§. 7.

Il Presidente si eleggerà nella Seduta ordinaria dell' Ottobre a pluralità di voti e per ischede tra

gli Accademici Attivi. Le schede verranno aperte dai due Revisori e dal Segretario. Questi annunzierà all' Accademia i tre individui, che ottennero maggioranza di suffragj, e la terna s' innoltrerà col mezzo dell' Em. Sig. Cardinale Cancelliere alla S. Congregazione degli Studj per la nomina.

§. 8.

Il Presidente reggerà l'Accademia. Aprirà la prima adunanza dell' anno con un discorso. Presiederà a tutte le altre. Eleggerà Commissioni sia per l' esame delle memorie e delle opere, sia per quei pareri, che potessero venire richiesti. Convocherà i Membri nelle epoche stabilite, e quante volte lo reputi necessario. Esaminerà, ed approverà insieme con uno de' Revisori le memorie e gli scritti di ogni genere innanzi che siano letti o presentati nelle adunanze, e sarà responsabile della loro castigatezza. Esaminerà, ed approverà gli estratti delle memorie innanzi che siano pubblicati. Sarà sua particolar cura che tutte le cose risguardanti l' Accademia procedano con ordine ed a norma del vigente Regolamento. La sua carica durerà un intero anno Accademico; ma potrà essere rieletto.

§. 9.

Il Vice-Presidente si sceglierà dalla Sezione dei Membri Attivi e nel modo indicato per la elezione del Presidente, del quale farà le veci quando sarà assente od impedito.

CAPITOLO III.

Del Segretario, e del Pro-Segretario.

§. 10.

Il Segretario ed il Pro-Segretario si dovranno eleggere per ischede ed a pluralità di voti dalla Sezione degli Accademici Attivi. Pel primo si seguiranno ancora le altre norme indicate nella elezione del Presidente. E così la sua carica durerà un anno; ma potrà essere rieletto.

§. 11.

Il Segretario terrà le corrispondenze, inviterà alle adunanze gli Accademici Attivi ed Onorarj, spedirà lettere, avvisi, inviti risguardanti tanto le commissioni che verranno elette, quanto qualunque altra cosa legata col suo ministero, e tutto ciò con intelligenza del Presidente. Nell' apertura di ogni anno leggerà il rapporto delle cose operate e stabilite dall' Accademia nel corso dell' anno antecedente. Da ultimo spedirà i Diplomi ai nuovi Socj ritirandone la tassa, che sarà versata nelle mani del Cassiere.

§. 12.

Il Pro-Segretario, oltre al fare le veci del Segretario quando sia assente od impedito, avrà obbligo di accuratamente notare in apposito protocollo le corrispondenze, non che di redare il processo verbale di ciascheduna adunanza e di leggerlo nella successiva. Resta pure al medesimo affidata la

custodia dell'Archivio e dei libri, come dall'art. 6, e dovrà marcare col timbro dell' Accademia gli oggetti dell'uno, e gli altri. Nessun libro potrà essere consegnato se non ai Socj Attivi ed Onorarj dietro ricevuta e per un tempo determinato.

CAPITOLO IV.

Dei Revisori.

§. 13.

Due saranno i Revisori: verranno eletti a pluralità relativa di voti e per ischede fra i più provetti Membri Attivi. Il loro ufficio sarà quello di rivedere ed approvare insieme col Presidente le memorie e gli scritti di ogni genere prima che siano letti o presentati nelle adunanze.

CAPITOLO V.

Dei Redattori.

§. 14.

Due saranno i Redattori: si eleggeranno come i Revisori, e tra i più giovani Membri Attivi. Dovranno a vicenda tenere informata l'Accademia dei nuovi trovamenti, e di quelle più recenti e più utili cognizioni, che in fatto di Medicina, di Chirurgia, e di Scienze naturali si vanno acquistando; leggeranno, ove il bisogno lo richieda, gli articoli

di quei giornali, e di quei libri, che annunziassero siffatte novità.

Nella prima seduta di ogni anno i Redattori del decorso presenteranno un quadro succinto del movimento delle Scienze Mediche, Chirurgiche, e Naturali avvenuto nel periodo del loro ufficio.

§. 15.

Tanto il Pro-Segretario, quanto i Revisori ed i Redattori si eleggeranno nell'ultima adunanza di ogni anno Accademico, e tutti potranno essere rieletti.

SEZIONE SECONDA.

DEGLI ACCADEMICI IN PARTICOLARE.

CAPITOLO I.

Degli Accademici Attivi.

§. 16.

Gli Accademici Attivi dovranno tutti abitare in Ferrara.

§. 17.

Chiunque aspiri a divenir Membro Attivo, oltre le qualità indicate al § 3, dovrà contare almeno un triennio dall' epoca della laurea, o dell' ottenuta matricola di libero esercizio, ed aver dato saggio in tale periodo di non comuni talenti. Presenterà quindi, per mezzo del Segretario, un lavoro inedito o anche pubblicato intorno talune di quelle materie, che formano l' oggetto dell' Accademia. Il Presidente nominerà allora una Commissione di due altri Socj Attivi per sottoporlo ad esame, ed esternare in iscritto il proprio parere nell' adunanza successiva; sino alla quale il lavoro suddetto rimarrà depositato nel luogo di residenza onde poter essere eziandio individualmente ponderato da ciascuno. Letto poi il parere della Commissione si passerà immantinenti allo scrutinio, e il candidato si dirà eletto.

quando ottenga favorevoli i voti almeno di due terzi de' Socj intervenuti. Che se il numero di questi sarà tale da non poter essere tripartito, l'aggregazione dipenderà dal conseguire almeno favorevole un voto oltre quelli dei due terzi in che si potrà dividere il numero intero degli Accademici votanti. Il nome dell' eletto verrà partecipato all' Em. Sig. Cardinale Cancelliere per l' approvazione.

§. 18.

Sarà debito di ogni Accademico Attivo d' intervenire a ciascuna adunanza e di leggere per turno una sua memoria, rilasciandone una copia conforme al Segretario onde sia riposta negli atti.

§. 19.

Niuno de' Socj Attivi potrà, pubblicando opere, dichiarare che furono lette nelle nostre tornate, nè apporre al suo nome il titolo di Membro dell'Accademia quando prima non ne abbia ottenuto il permesso del Presidente.

CAPITOLO II.

Degli Accademici Onorarj.

§. 20.

Gli Accademici Onorarj saranno di que' medesimi, che avranno appartenuto alla classe degli Attivi, ed avranno per certo lasso di anni benemeritato della Istituzione.

Quando un Attivo vorrà entrare nel novero degli Onorarj, esternerà in iscritto il suo desiderio al Presidente, e gliene addurrà i motivi, per li quali, se trovati giusti dal Corpo Accademico, verrà soddisfatta la domanda, e rilasciato analogo documento.

§. 21.

Gli Accademici Onorarj godranno del diritto di intervenire alle scientifiche adunanze, e potranno dare il loro voto per l'accettazione dei Membri Corrispondenti. Non avranno alcun obbligo; faranno però cosa grandemente desiderata qualunque volta leggeranno o faranno leggere una loro produzione.

CAPITOLO III.

Degli Accademici Corrispondenti.

§. 22.

Accademici Corrispondenti si chiameranno quelli che abitano fuori della Città di Ferrara. Chiunque ami essere insignito di questo titolo, oltre le qualità indicate nel § 3, dovrà sottoporsi alle pratiche indicate nel § 17. Se non che ad ottenere l'aggregazione, gli basterà la maggioranza de' voti degli Accademici votanti.

§. 23.

Que' Socj Corrispondenti che si trovassero temporariamente in Ferrara, potranno intervenire alle ordinarie adunanze, e perciò ne riceveranno

invito dal Segretario. Che se amassero leggervi ancora qualche loro scritto, o trattenere l'Accademia con esperimenti, faranno sentire in tempo questo loro desiderio al Presidente, onde convochi li Socj Attivi in particolare seduta.

SEZIONE TERZA.

DELLE ADUNANZE, CONTRIBUZIONI, PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, E DELLE CONSULTAZIONI.

CAPITOLO I.

Delle Adunanze.

§. 24.

L'Accademia terrà adunanze ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo nel primo venerdì di ogni mese, le seconde qualunque volta il Presidente lo crederà necessario. Nelle ordinarie si leggeranno le memorie di turno, li rapporti delle commissioni, le redazioni, a si discuteranno oggetti spettanti alla Scienza. Tutto ciò che concerne l'ordine e l'amministrazione interna si serberà alle straordinarie.

§. 25.

Le adunanze perchè si abbiano a dire legali dovranno essere formate per lo meno della metà dei Socj Attivi. Se però risguardino oggetti di massima, dovranno concorrervi almeno i due terzi

CAPITOLO II.

Delle Contribuzioni.

§. 26.

Le contribuzioni staranno in ragione dei bisogni dell'Accademia, e a carico dei Membri Attivi, i quali inoltre, ottenuta l'aggregazione, pagheranno uno scudo di *buon ingresso*, ed un secondo pel Diploma. A quest'ultimo sono pure tenuti li Corrispondenti.

CAPITOLO III.

Della Pubblicazione degli Atti.

§. 27.

L'Accademia pubblicherà gli estratti delle memorie inedite che le verranno presentate o che saranno lette nelle sue adunanze, e ciò farà o in appositi volumi, o periodicamente in uno de' più accreditati giornali italiani. Da indi innanzi, quanto agli scritti dei Membri Attivi ed Onorarj, gli estratti saranno opera dei loro autori; quanto a quelli dei Corrispondenti saranno opera del Segretario. Si avrà poi ogni cura per la pubblicazione delle memorie originali che verranno giudicate di maggior interesse.

CAPITOLO IV.

Delle Consultazioni.

§. 28.

A vantaggio degl' infermi indigenti si faranno consultazioni gratuite o nel luogo di residenza o a domicilio, e nell' ultimo caso dietro richiesta del Medico curante diretta al Segretario, che inviterà quelli fra' Socj Attivi che saranno desiderati. Il consulto, redato da uno de' consultati, verrà quinci depositato nell' Archivio dell' Accademia.

SEZIONE QUARTA.

DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA.

§. 29.

La Commissione Amministrativa si comporrà di un Cassiere, del Pro-Segretario, e di due Provvisori.

§. 30.

Il Cassiere si eleggerà fra i Soci Attivi a pluralità di voti e per ischede; e la sua carica sarà triennale. I Provvisori si eleggeranno con le pratiche indicate pei Revisori e i Redattori. La loro carica sarà annuale; ma potranno essere rieletti.

§. 31.

La Commissione Amministrativa si radunerà le quante volte lo stimi opportuno, o quando vi sia invitata dal Presidente. Esigerà le contribuzioni, verserà il denaro per le spese. Terrà registro dello stato attivo e passivo dell'Accademia. Attenderà a tutto ciò che risguarda l'economia interna.

§. 32.

Lo stato attivo e passivo di ogni anno, esposto in un quadro, verrà dalla Commissione consegnato

al Segretario, il quale, dopo di averlo lasciato nel luogo di Residenza per due mesi a disposizione di chiunque ami esaminarlo, lo deporrà in Archivio.

Nell' undecimo mese di ogni anno il Presidente nominerà tra i Socj Attivi due Sindaci, i quali, riveduti gli atti della Commissione, leggeranno all'Accademia il loro sindacato, e ciò nella prima seduta dell' anno appresso.

SEZIONE QUINTA.

DEL PREMIO, E DEL CONSIGLIO DEI CENSORI.

CAPITOLO I.

Del Premio,

§. 33.

Ad incoraggiamento degli studj, e a promuovere reali progressi nelle Scienze Mediche e Naturali, l'Accademia proporrà ogni anno un tema, come oggetto di premio.

§. 34.

Prima di stabilire il tema, s'inviteranno dal Segretario i singoli Socj Attivi, Onorarj, e Corrispondenti a offerire quello che da essi si stimerà più atto al fine suddetto.

Raccolte tutte le proposizioni verranno in una sedute assoggettate alla Accademia onde una ne sia prescielta, che sarà quindi annunziata con pubblico *Programma.*

Google

§. 35.

Il concorso è aperto agli Scienziati italiani ed esteri.

§. 36.

Il concorrente dovrà contrassegnare con una epigrafe la sua memoria, accompagnandola di una scheda sigillata, la quale ripeta l' accennata epigrafe al di fuori, e racchiuda il nome dell' autore, e l' indicazione del luogo di sua dimora.

È vietata assolutamente qualunque espressione, che, in qualsiasi maniera, possa farlo conoscere.

§. 37.

Le memorie dovranno pervenire franche di porto a Ferrara entro l'epoca fissata dal Programma con questo preciso indirizzo — Al Segretario dell' Accademia Medico-Chirurgica di Ferrara. — Un tal termine è di tutto rigore; e perciò non sarebbero considerate pel concorso le memorie spedite dopo l'epoca annunciata.

§. 38.

Le memorie potranno essere scritte in lingua italiana, o latina, o francese.

§. 39.

Nell' adunanza destinata all' esame delle memorie dei concorrenti, verranno queste consegnate ai Censori. E si tosto si sarà giudicato quale è degna di premio, si aprirà la scheda corrispondente, e sull' istante saranno bruciate le altre.

§. 40.

Il premio si dirà *Provinciale*, e consisterà in una Medaglia d' Oro del valore di scudi 100.

§. 41.

L' autore avrà diritto a 24 esemplari della sua memoria, che verrà pubblicata a parte, o in uno dei più accreditati giornali italiani.

§. 42.

Nel caso che nessuno dei concorrenti abbia nel modo il più soddisfacente sciolto il tema, l' Accademia concederà una medaglia d' argento d' incoraggiamento a quegli, che più dappresso vi si sarà avvicinato.

CAPITOLO II.

Del Consiglio dei Censori.

§. 43.

Vi sarà un Consiglio di Censori, composto di cinque Soci Attivi, ai quali spetterà il giudizio, e l' assegnazione del premio secondo il § 39.

§. 44.

Nessuno dei Censori potrà mai concorrere al premio.

§. 45.

L'adunanza in cui si consegneranno le memorie da premiarsi, e quella nella quale si giudicherà delle medesime, verranno assistite dal Presidente e dal Segretario, che però potranno essere egualmente del numero dei Censori.

§. 46.

I processi verbali delle or dette tornate saranno letti nella prima Sessione Scientifica dell'Accademia, e insieme colle memorie tutte depositati nell'Archivio della medesima. Quello che riguarda il giudizio verrà anche pubblicato in fronte alla memoria coronata.

Il Presidente

LIONELLO POLETTI,

DECRETUM.

Sacra Congregatio Studiorum hisce Accademiae Medicae-Chirurgicae Ferrariae Statutis accurate perpensis, eadem probanda et confirmanda censuit, prout hoc Decreto probat, et confirmat, ea tamen conditione ut nihil immutetur in praedictis Statutis eadem Sacra Congregatione inconsulta; Contrariis non obstantibus. =

Datum ex Sacra Congregatione Studiorum die 17 Augusti 1841. =

A. CARD. LAMBRUSCHINI PRAEF.

P. CATERINI A SECRETIS.

INDICE.

SEZ. PRIMA. *Dell'Accademia in generale* . . . . . Pag. 3
CAPITOLO I. *Del Corpo Accademico* . . » 3
» II. *Del Presidente, e Vice-Presidente* . . . . . » 4
» III. *Del Segretario, e Pro-Segretario* . . . . . » 6
» IV. *Dei Revisori* . . . . . » 7
» V. *Dei Redattori* . . . . . » 7
SEZ. SECONDA. *Degli Accademici in particolare* . . . . . » 9
CAPITOLO I. *Degli Accademici Attivi.* . » 9
» II. *Degli Accademici Onorarj*, » 10
» III. *Degli Accademici Corrispondenti* . . . . . » 11
SEZ. TERZA. *Delle Adunanze, Contribuzioni, Pubblicazione degli Atti, e delle Consultazioni* . . . . . » 13

Capitolo I. *Delle Adunanze* . . . . Pag. 13
» II. *Delle Contribuzioni* . . . » 14
» III *Della Pubblicazione degli Atti* . . . . . » 14
» IV. *Delle Consultazioni*. . . » 15
SEZ. QUARTA. *Della Commissione Amministrativa*. . . . . » 16
SEZ. QUINTA. *Del Premio, e del Consiglio dei Censori* . . . » 18
Capitolo I. *Del Premio*. . . . . » 18
» II. *Del Consiglio dei Censori* . » 20

Ferrariae 9 *Sept.* 1841.
Imprimatur.
J. VITALI V. G.

99 936014